

Traduzione¹

Trattato fra la Svizzera e l'Impero di Germania concernente la legalizzazione di atti pubblici

Concluso il 14 febbraio 1907

Approvato dall'Assemblea federale il 21 giugno 1907²

Istrumenti di ratificazione scambiati il 16 luglio 1907

Entrato in vigore il 16 agosto 1907

(Stato 2 settembre 2003)

*Il Consiglio federale svizzero**e**Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia**in nome dell'Impero Germanico,*

animati dal desiderio di facilitare le relazioni dei due paesi per ciò che riguarda la legalizzazione di atti pubblici, hanno convenuto di concludere a tale scopo un trattato, e hanno nominato loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, sono addivenuti alla stipulazione dei seguenti articoli:

Art. 1

Gli atti stesi, rilasciati o legalizzati dai tribunali di una delle alte Parti contraenti, compresi i tribunali consolari, non hanno bisogno di legalizzazione per essere accettati come validi nel territorio dell'altra Parte, purchè siano muniti del sigillo o del bollo del tribunale.

Sono compresi fra gli atti sopra indicati anche quelli firmati dal Cancelliere del tribunale³ semprechè questa firma sia sufficiente secondo le leggi del paese a cui appartiene il tribunale.

Art. 2

Gli atti stesi, rilasciati o legalizzati da una delle supreme o superiori autorità amministrative di una delle alte Parti contraenti indicate nell'elenco annesso al presente trattato, non hanno bisogno di legalizzazione per essere accettati come validi nel territorio dell'altra Parte, purchè siano muniti del sigillo o del bollo dell'autorità.

CS 12 383; FF 1907 III 912 ediz. ted. IV 584 ediz. franc.

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta.

² RU 23 385

³ Dal 1° gen. 1928 il termine «Cancelliere del tribunale» (Gerichtsschreiber) è stato sostituito, nelle leggi e nelle ordinanze dell'Impero, da «Urundsbeamter der Geschäftsstelle», in applicazione dell'art. 2 della legge del Reich del 9 lug. 1927.

L'elenco può essere sempre modificato o completato di comune accordo, mediante una pubblicazione dell'autorità amministrativa.

Art. 3

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano anche ai protettorati germanici.

Esse sono applicabili per analogia, quando avvenga che atti stesi, rilasciati o legalizzati dalle autorità dell'uno degli Stati contraenti, siano utilizzati dinanzi ad autorità dell'altro Stato che abbiano la loro sede fuori del territorio di questo Stato.

Art. 4

Il presente trattato sarà ratificato e le ratificazioni saranno scambiate a Berlino.

Il trattato entrerà in vigore un mese dopo lo scambio delle ratificazioni e resterà esecutivo altri tre mesi dopo la denuncia, la quale può esser fatta in qualunque tempo.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato in due esemplari e l'hanno munito dei loro sigilli.

Così fatto a Berlino, il 14 febbraio 1907.

Alfred de Claparède

von Tschirschky

Elenco delle autorità amministrative della Svizzera e della Germania i cui atti non hanno bisogno di legalizzazione per essere ammessi come validi nel territorio dell'altro paese

Svizzera⁴

A. Autorità della Confederazione:

La Cancelleria federale

B. Autorità Cantoneali:

Cantone di Appenzello Esterno	Die Kantonskanzlei
Cantone di Appenzello Interno	Die Ratskanzlei
Cantone di Argovia	Die Staatskanzlei
Cantone di Basilea-Campagna	Die Landeskanzlei
Cantone di Basilea-Città	Die Staatskanzlei
Cantone di Berna	Die Staatskanzlei (La Chancellerie d'Etat)
Cantone di Friburgo	La Chancellerie d'Etat (Die Staatskanzlei)
Cantone di Ginevra	La Chancellerie d'Etat
Cantone di Glarona	Die Regierungskanzlei
Cantone dei Grigioni	Die Standeskanzlei (La Cancelleria dello Stato)
Cantone del Giura	La Chancellerie d'Etat (Die Staatskanzlei)
Cantone di Lucerna	Die Staatskanzlei
Cantone di Neuchâtel	La Chancellerie d'Etat
Cantone di Nidwaldo	Die Staatskanzlei
Cantone di Obwaldo	Die Staatskanzlei
Cantone di San Gallo	Die Staatskanzlei
Cantone di Sciaffusa	Die Staatskanzlei
Cantone di Svitto	Die Staatskanzlei
Cantone di Soletta	Die Staatskanzlei
Cantone del Ticino	La Cancelleria dello Stato
Cantone di Turgovia	Die Staatskanzlei
Cantone di Uri	Das Landammannamt
Cantone del Vallese	La Chancellerie d'Etat (Die Staatskanzlei)
Cantone di Vaud	La Chancellerie d'Etat
Cantone di Zugo	Die Staatskanzlei
Cantone di Zurigo	Die Staatskanzlei

Repubblica federale di Germania⁵**A. Autorità federali:**

Alle Bundesministerien
 Das Deutsche Patentamt
 Das Bundesverwaltungsamt

B. Autorità dei Länder:

Land del Baden-Württemberg	Das Innenministerium Die Regierungspräsidien
Land della Baviera	Das Staatsministerium des Innern Die Regierungen
Land di Berlino	Der Senator für Inneres
Land del Brandeburgo	Das Ministerium des Innern
Land di Brema	Der Senator für Inneres
Land di Amburgo	Die Senatskanzlei
Land dell'Assia	Der Minister des Innern Die Regierungspräsidenten Die Präsidenten der Verwaltungsbezirke
Land del Meclenburgo-Pomerania Occidentale	Das Innenministerium
Land della Bassa Sassonia	Der Minister des Innern Die Regierungspräsidenten Die Präsidenten der Verwaltungsbezirke
Land della Renania settentrionale-Westfalia	Der Innenminister Die Regierungspräsidenten
Land della Renania-Palatinato	Das Ministerium des Innern Die Bezirksregierungen
Land della Saar	Der Minister des Innern
Land della Sassonia	Das Staatsministerium des Innern Die Regierungspräsidien
Land della Sassonia-Anhalt	Das Ministerium des Innern Die Regierungspräsidien
Land dello Schleswig-Holstein	Der Innenminister
Land della Turingia	Das Landesverwaltungsamt

⁵ RU 2003 3101